

## FAQ 1

### **Formazione personale docente ed educativo neoassunto a tempo indeterminato - Regole di carattere generale**

La formazione in ingresso del personale docente ed educativo neoassunto a tempo indeterminato è prevista ai sensi dell'articolo 68 del vigente Contratto Collettivo Nazionale del Comparto scuola e regolata dall'art. 440 del D. Lgs. 297/94.

**L'anno di formazione del personale docente ed educativo neoassunto a tempo indeterminato (da effettuarsi una sola volta nel corso della carriera) costituisce pertanto un obbligo contrattuale e rappresenta un'opportunità per la scuola sede di servizio del docente.**

La fruizione del diritto alla formazione, *latu sensu*, viene poi regolata dall'art. 64 del CCNL comparto scuola, il quale sancisce che «*La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità.*».

Nello specifico detto articolo, al comma 3, così recita «*Il personale che partecipa ai corsi di formazione organizzati dall'amministrazione a livello centrale o periferico o dalle istituzioni scolastiche è considerato in servizio a tutti gli effetti. Qualora i corsi si svolgano fuori sede, la partecipazione ad essi comporta il rimborso delle spese di viaggio.*».

I successivi commi 5 e 6 inoltre prevedono che:

- il personale docente ha diritto alla fruizione di 5 giorni nel corso dell'anno scolastico, per la partecipazione a iniziative di formazione con l'esonero dal servizio e con possibilità di essere sostituiti anche da supplenti nominati dalle graduatorie di istituto (comma 5) .
- Il dirigente scolastico è tenuto ad assicurare, nelle forme e in misura compatibile con la qualità del servizio, un'articolazione flessibile dell'orario di lavoro per consentire la partecipazione a iniziative di formazione anche in aggiunta a quanto stabilito dal precedente comma 5 (comma 6).

Si ritiene opportuno, inoltre, ricordare che le nomine a tempo indeterminato vengono effettuate sul contingente di posti vacanti e disponibili come dettati dalle normative nazionali, e possono avere effetto giuridico e non economico quando effettuate dall'amministrazione dopo i termini prescritti dalla normativa vigente a salvaguardia dell'effettivo inizio delle attività didattiche.

In tale contesto l'amministrazione, in autotutela, non può dare indicazioni prescrittive che possano prefigurarsi come lesive degli interessi del lavoratore.

A tal proposito si richiama la nota MIUR 28 maggio 2001, prot. n. 39, che così specifica:

*"Per i docenti in periodo di prova, ..., l'anno in corso sarà valido, ai fini della prova, se prestato nella cattedra o posto per il quale la nomina è stata conseguita o anche nell'insegnamento di materie affini: in tal caso si considerano utili al superamento del periodo di prova anche le supplenze prestate dall'inizio dell'anno scolastico corrente fino al momento dell'assunzione a tempo indeterminato "in prova"."*

Quanto sopra illustrato viene ampiamente recepito e ribadito anche nelle indicazioni successive, quali la nota n. 3699/08 e n. 2360/09 sempre richiamate e confermate nelle note che MIUR Roma pubblica annualmente, d'abitudine non prima del mese di aprile di ciascun anno, compresa la nota 17 aprile 2014, prot. AOODGPER 3801.

Relativamente alla validità del servizio *"prestato nella cattedra o posto per il quale la nomina è stata conseguita o anche nell'insegnamento di materie affini"* si ricorda che per materie affini si devono intendere quelle materie che hanno ugual titolo di studio di accesso e si specifica, inoltre, che il servizio prestato su sostegno nelle scuole secondarie di I e II grado è diretta conseguenza dell'inserimento del docente nelle graduatorie delle classi di concorso disciplinari e non sussiste, pertanto, differenziazione normativa dal servizio prestato su posto normale..

Inoltre la Circolare Ministeriale 10 settembre 1991, n. 267, stabilisce che l'arco temporale del periodo di prova periodo sia l'anno scolastico, osservando che *"il termine della "fine delle lezioni" fissato dalla Legge n. 270/82 per lo svolgimento dell'anno di formazione appare posto esclusivamente per ragioni di opportunità organizzativa e non può incidere sulla validità, ai fini del completamento del periodo di prova, dei servizi istituzionali eventualmente prestati dal docente nel successivo scorcio dell'anno scolastico."*